



In data 08.11.2022, alle ore 10.30, si è riunita presso la sede dell'Associazione a Bolzano, Viale Druso, 337/A, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Ethnoréma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7.2 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Danilo Faudella, che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto (2 presenti in sede e 4 sulla piattaforma Zoom) su n. 15 soci iscritti all'Associazione e avendo ricevuto 3 deleghe a favore del socio Moreno Vergari, 2 a favore del socio Danilo Faudella e 1 a favore del socio Marco Librè, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 7.2 e 7.5 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Roberta Zago.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, dopo avere consegnato alla Provincia di Bolzano una precedente versione dello Statuto in data 11 giugno 2019 (sulla base dell'art. 103, c.2 del Decreto legislativo 117 del 2017 - d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" - che prevedeva la consegna entro il 2 agosto 2019), è necessario procedere ad una nuova modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.20.

Il segretario verbalizzante

Roberta Zago

Roberta Zago

Il Presidente

Daniilo Faudella

Daniilo Faudella



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANIERO	Specifiche delle imposte Reg. fin. e.....
Registrato il 18/11/2022 al n. 1398	Reg. nr. 1398
esente	Esente
con la modalità prevista dal D.Lgs. n. 237/97	Dollo
TOTALE €	ESANE

Il Funzionario
Gianfranco OSCHERO

Gianfranco OSCHERO

S T A T U T O

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Ethnoréma". Essa ha sede in viale Druso, 337/A - 39100 Bolzano. A seguito della trascrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore l'associazione è denominata "Ethnoréma ODV"

Articolo 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

- L'Associazione, rispettando le disposizioni del D.lgs. 117/2017, e ispirandosi ai principi di solidarietà umana, di utilità sociale e di interesse generale, intende promuovere, in via esclusiva o principale e in forma di azione volontaria, attività di studio e di ricerca scientifica (si veda D.lgs. 117/2017, Art. 5, comma 1, lettera h) nel campo linguistico, letterario, etnografico, antropologico, storico e in tutti quei settori che si occupano in qualche modo di lingue e culture del mondo.
- L'Associazione intende diffondere i risultati di tali attività in Italia mediante scambi culturali con altre entità, corsi o conferenze (si veda D.lgs. 117/2017, Art. 5, comma 1, lettera i).
- L'Associazione intende inoltre svolgere attività di sostegno culturale e pratico a singoli o gruppi provenienti, residenti o operanti in paesi in via di sviluppo (si veda D.lgs. 117/2017, Art. 5, comma 1, lettera n) e u).
- Sono consentite, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017 del Codice del Terzo settore, e nei limiti ivi indicati, attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Articolo 3 - COOPERAZIONE ESTERNA

L'Associazione, allo scopo di allargare il più possibile il suo campo d'azione, sia esso lo studio, la ricerca o la promozione culturale e sociale, intende cooperare con singole persone, associazioni, università, ambasciate e consolati, ministeri della cultura, Enti del Terzo Settore e organizzazioni varie operanti in Italia e all'estero nei settori indicati all'articolo 2.

La cooperazione potrà avvenire attraverso scambio d'informazioni a livello personale o attraverso veri e propri collegamenti ufficiali. L'opportunità e le modalità saranno decise dal Consiglio Direttivo e in base ai principi espressi negli eventuali regolamenti interni.

Articolo 4 - SOCI

4.1 - Sono soci le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione e nel rispetto del presente statuto, dopo aver presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, ricevono l'approvazione della maggioranza dello stesso.

In caso di diniego della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo fornirà, in forma scritta, le dovute motivazioni.

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Ogni socio ha il diritto di:
 - partecipare al voto in Assemblea e poter essere eletto alle cariche sociali;
 - essere informato di tutte le attività dell'associazione e di parteciparvi;

- consultare i libri dell'Associazione, previa richiesta all'organo amministrativo da inviarsi, per iscritto o per email, con un preavviso di 7 giorni.

4.4 - I soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra quest'ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare, all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, la quota di associazione che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale quota è intransmissibile.

4.5 - La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4.1 del presente Statuto.

4.6 - L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con la quale appone istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo con ricevuta di avvenuta consegna. L'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione del giorno dell'appellante non può essere convocato in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Articolo 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Esso viene eletto dall'Assemblea dei Soci, che delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.

5.1 - Il Consiglio Direttivo è composto di almeno cinque soci, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente e si riunirà almeno due volte all'anno.

Per la validità della riunione sarà richiesta la presenza di più della metà dei suoi membri; il Consiglio delibererà a maggioranza dei presenti.

Se un membro del Consiglio Direttivo sarà assente ingiustificato per due volte consecutive, decadrà automaticamente dall'incarico.

5.2 - I doveri ed i poteri del Consiglio Direttivo saranno i seguenti:

5.2.1 - Approverà le dichiarazioni operative, i programmi e il bilancio preventivo dell'Associazione.

5.2.2 - Riceverà le relazioni sui programmi e sull'attività dell'Associazione dal Presidente del Consiglio Direttivo.

5.2.3 - Preparerà le linee guida sulla base delle quali l'amministrazione opererà.

5.3 - Il Consiglio Direttivo eleggerà i funzionari tra i suoi membri. Tra i funzionari dovranno esserci: un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

5.4 - Il Presidente convocherà e presiederà le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dell'Associazione. In assenza del Presidente presiederà il Vice-Presidente.

Articolo 6 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio e sarà investito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Egli opererà sulla base delle strategie e delle procedure indicate dal Consiglio Direttivo, sarà responsabile della conduzione dei programmi da esso approvati e terrà informato il Consiglio Direttivo della propria attività.

6.2 - Il Presidente convocherà e presiederà le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dell'Associazione. In assenza del Presidente presiederà il Vice-Presidente.

6.3 La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
6.4 La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 - Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante comunicazione a mezzo lettera o per email a tutti i soci almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

7.1.1 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno quindici giorni);
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- il primo punto dell'Ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di una Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

7.2 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea può essere sciolta dall'assemblea straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

7.3 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Fa eccezione l'Assemblea relativa allo scioglimento dell'Associazione (vedi il punto precedente). Un socio può rappresentare fino ad altri tre soci. È consentita la partecipazione all'assemblea anche con mezzi di telecomunicazione, purché consentano al Presidente l'identificazione del partecipante.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

7.4 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta che riguardi i seguenti atti:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative, può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;

7.5 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria (con la partecipazione prevista all'articolo 7.2); invece la redazione/modifica/revoca degli eventuali regolamenti interni viene approvata dall'Assemblea ordinaria.

7.6 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Articolo 8 - IL TESORIERE

8.1 - Il Tesoriere sarà insediato dal Consiglio Direttivo. Egli sarà la persona responsabile della contabilità, delle operazioni bancarie e degli altri rapporti economici su base giornaliera.

8.2 - Doveri e poteri:

8.2.1 - Sarà responsabile della custodia dei fondi e avrà la supervisione degli affari finanziari.

8.2.2 - Consiglierà il Presidente del Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo riguardo ai problemi finanziari e lo assisterà nella preparazione del bilancio preventivo.

8.2.3 - Assicurerà la preparazione di periodici rapporti scritti da sottoporre al Presidente del Consiglio Direttivo e al Consiglio Direttivo.

8.2.4 - Preparerà il bilancio annuale dell'Associazione.

Articolo 9 - PATRIMONIO E ENTRATE

9.1 - Il Patrimonio dell'Assemblea è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai fondi di riserva eventualmente con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

9.2 - Tutti coloro che partecipano alle attività associative ed anche eventualmente i loro eredi o parenti più prossimi non potranno in alcun modo mai reclamare la restituzione di quote versate o di mobili ed immobili donati.

9.3 - Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunemente denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in caso di necessità di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.4 - È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha durata annuale e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio il Tesoriere predisporrà il bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto riguarda le scritture contabili ed il bilancio si fa riferimento agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 11 - GRATUITÀ DELLE CARICHE E DELLE PRESTAZIONI

L'Associazione non ha fini di lucro.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e possono dare luogo al solo rimborso delle spese documentate.

Le prestazioni fornite dai soci all'Associazione sono gratuite e non possono dare luogo ad alcun corrispettivo, ma solo al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 12 - REGOLAMENTI INTERNI

L'attività dell'Associazione potrà avvalersi di regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista all'articolo 7. I regolamenti interni non potranno mai essere in contrasto con lo Statuto. In caso di norme confliggenti, lo Statuto avrà la prevalenza. Le loro eventuali modifiche successive dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 13 - DURATA E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

13.1 - La durata dell'Associazione è illimitata.

13.2 - L'Associazione si sceglie:

- per impossibilità di conseguire il proprio scopo;
- per impossibilità di funzionamento dell'Assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre due anni;
- per riduzione del numero degli associati a meno di tre;
- per deliberazione dell'Assemblea generale.

L'assemblea che delibera lo scioglimento volontario dell'Associazione o che prende atto dell'avvenuto scioglimento negli altri casi, nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

13.3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato o ad altro ente del terzo settore operanti in identico o analogo settore.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice del terzo settore D.lgs. 117/2017, del codice civile e ad altre norme giuridiche in materia.



[Handwritten signature]